



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 354

Istituzione della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili

17/12/2022 - 23:55

Indice

1. DDL S. 354 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 354.....	4

1. DDL S. 354 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 354
XVIII Legislatura

Istituzione della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili

Iter

3 luglio 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.354

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Manuel Vescovi](#) ([L-SP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

ALBI ELENCHI E REGISTRI , BASI DI DATI , AUTOVEICOLI , PERSONE CON DISABILITA'

Articoli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1, 2), CONTRASSEGNI (Art.1), TARGHE DEI VEICOLI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), REGOLAMENTI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [8^a Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente il 3 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 354

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 354

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **VESCOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2018

Istituzione della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili

Onorevoli Senatori. -- nel nostro Paese i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità sono, in molti casi, ancora negati. A volte il problema risiede nella mancanza di una normativa specifica, altre volte nelle complicazioni burocratiche, molte altre da una mancanza di cultura di inclusione sociale. Il diritto di mobilità delle persone con disabilità, già difficile per le problematiche condizioni fisiche, viene spesso compromesso dalla presenza di ostacoli che potrebbero facilmente essere rimossi.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96, all'articolo 12, prevede che «alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo». Questo contrassegno, valido per tutto il territorio nazionale, consente la circolazione e la sosta nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione, è istituita la banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili, di seguito «banca dati nazionale», titolari di speciale contrassegno, per avere libero accesso alle zone soggette a limitazioni di tutti i comuni italiani.
2. Gli uffici comunali, dopo aver acquisito e valutato la documentazione necessaria, rilasciano i contrassegni e contestualmente inseriscono nella banca dati nazionale il numero di targa di veicoli, fino ad un massimo di due, più frequentemente utilizzati dai cittadini disabili.
3. La registrazione della targa è indispensabile per il transito nelle Zone a traffico limitato (ZTL), nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico e per accedere attraverso i varchi controllati elettronicamente evitando l'emissione di verbali di accertamento d'infrazione.
4. I titolari di contrassegno rilasciato in un comune italiano, in caso di transito in zone a traffico limitato in un comune diverso da quello di residenza, non sono tenuti a dare alcuna comunicazione preventiva.

Art. 2.

(Modalità di funzionamento della banca dati)

1. Con uno o più regolamenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono disciplinate le modalità:

- a) di funzionamento della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili;
- b) di autenticazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;
- c) di autorizzazione all'utilizzo di informazioni contenute nella banca dati nazionale unica da parte di pubbliche amministrazioni e persone fisiche e giuridiche private;
- d) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per gli specifici compiti d'istituto.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti previsti per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale unica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

